

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1840} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVO, BOVA

Nuove norme concernenti i requisiti fisici, psichici e
attitudinali per il conseguimento della patente di guida

Presentata il 10 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche funzionali che la tecnologia consente per superare gli *handicap* fisici comportano l'adeguamento delle attuali limitazioni previste per la concessione della patente di guida alle persone handicappate. Le proposte di modifica che si presentano sono volte a parificare le condizioni di concessione della patente alle disposizioni tecniche vigenti nei Paesi dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e successive modificazioni, occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto conto anche dell'uso cui essi sono destinati.

2. Non possono in ogni caso conseguire la patente di cui al comma 1, coloro che risultino fare abuso di bevande alcoliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino il normale stato psico-fisico della persona.

3. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti di cui al comma 1, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosì e le eventuali patologie.

ART. 2.

1. Non possono conseguire la patente di guida di cui all'articolo 1, comma 1, coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali che risultino invalidanti alla luce di accertamenti specialistici.

2. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei deter-

minati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

3. L'efficienza degli arti, per i fini di cui al presente articolo, deve essere valutata con l'uso di apparecchi di protesi.

ART. 3.

1. Coloro che presentano a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche, somatiche o funzionali invalidanti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, le quali non richiedono speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi, consentendo la guida di veicoli particolari con comandi automatici o servoassistiti omologati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, possono conseguire la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli. Ogni innovazione nei comandi si intende approvata, qualora il Ministero dei trasporti e della navigazione non la respinga entro sei mesi dalla ricezione della proposta.

2. Le minorazioni anatomiche o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi sono così classificate:

a) perdita anatomica totale di un arto superiore o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;

b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad

esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica descritta alla lettera *a*);

c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrità funzionale delle articolazioni scapolo-omerale e del gomito;

d) perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;

e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione della coxo-femorale, oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta. I soggetti che rientrano nelle precedenti classificazioni ottengono il rilascio della patente di categoria B con veicoli adattati in relazione alle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare la circolare del Ministro dei trasporti n. 63/1962 del 19 settembre 1962.

ART. 4.

1. Coloro che presentino le minorazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), in entrambi gli arti superiori o in più di due arti oppure coloro che presentino coesistenza di minorazioni che interessano la vista e l'udito, l'udito e gli arti, la vista e gli arti, la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico, la rigidità del

collo, gli arti e la rigidità del collo, la conformazione e lo sviluppo somatico e la rigidità del collo, possono conseguire il permesso temporaneo di guida e la patente di categoria B per la guida di motoveicoli ed autoveicoli, adattati in relazione alla loro infermità. Tali soggetti, dopo che in sede di visita medica provinciale ne sia stata stabilita l'idoneità psichica, sono autorizzati ad esercitarsi alla guida in luoghi chiusi ed esclusi al traffico dei veicoli; successivamente, sono sottoposti ad una prova pratica di guida tendente ad accertare, in particolare, se le modifiche apportate al veicolo e la pratica acquisita col veicolo stesso in area chiusa siano tali da integrare le caratteristiche dell'individuo e consentire il rilascio, da prima, del foglio rosa con abilitazione ad esercitarsi nel traffico e, successivamente, della patente di guida.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

